**DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 09.03.2020**

Di seguito sintesi delle misure adottate con il DPCM 09.03.2020 di diretto interesse del Comune.

L’efficacia è dal 10.03.2020 al 03.04.2020.

**Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale**

1. Estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’art.1 del DPCM 8 marzo 2020:

a) **EVITARE SPOSTAMENTI** delle persone fisiche in entrata e in uscita dall’Italia nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b**) raccomandato fortemente di RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO** e limitare al massimo i contatti sociali, per tutti i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); contattare il proprio medico curante;

c) **DIVIETO ASSOLUTO** di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) **SOSPENSIONE** eventi e competizioni sportive di ogni disciplina e svolti in ogni luogo pubblico o privato; restano consentite le sedute di allenamento di atleti, professionisti, e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali (impianti a porte chiuse o senza presenza di pubblico se all’aperto). In tuti tali casi le associazioni e le società sportive a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare controlli contro la diffusione tra atleti, tecnici, dirigenti, e ogni altro accompagnatore partecipante; sono ammessi sport ed attività ludiche all’aperto a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.[[1]](#footnote-1)

e) raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di **PROMUOVERE**, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (durante il periodo di efficacia del decreto), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) in ordine al lavoro agile[[2]](#footnote-2)

f) non di competenza (chiusura impianti comprensori sciistici);

g) **SOSPENSIONE** manifestazioni organizzate, eventi in luogo pubblico o privato compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati); **SOSPENSIONE** di ogni attività nei predetti luoghi;

h) **SOSPENSIONE** dei servizi educativi per l’infanzia (art.2 D.Lgs. 65/2017) e sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi professionali, master, università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, fermo restando la possibilità di formazione a distanza. E’ **ESCLUSA** qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. **SOSPESE** riunioni organi collegiali in presenza. Enti gestori provvedono ad assicurare pulizia ambienti e adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) apertura dei luoghi di culto **CONDIZIONATA** all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tali da garantire la possibilità di rispetto della distanza interpersonale di un metro. **SOSPESE** cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) **CHIUSI** musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali;

m) **SOSPESE** le procedure concorsuali pubbliche e private (ESCLUSI casi di valutazione candidati effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica);

n) **CONSENTITE** attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) **CONSENTITE** attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. ALTRIMENTI CHIUSE.

p) **SOSPESI** congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) nello svolgimento di riunioni, **ADOZIONE**, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive, **CHIUSURA** delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività.. ALTRIMENTI CHIUSE. Chiusura non disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) **SOSPESE** attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) **SOSPESI** esami di idoneità al rilascio della patente di guida.

1. Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre continuano ad avere efficacia i seguenti punti del DPCM 8 marzo 2020:

1. Sospensione viaggi di istruzione, scambio, gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. Non di diretto interesse (modalità didattiche a distanza), ma il Comune potrebbe essere chiamato a supportare in ordine alla trasmissione dati.
3. Non di interesse (Università e Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica.
4. Non di interesse (Università e Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica.
5. Non di competenza (accompagnatori pazienti al DEA/PS)
6. Accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), **hospice, strutture riabilitative** e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.
7. Possibilità di applicazione lavoro agile (L.81 del 22.05.2017 – art.18 e 23) ad ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla durata dello stato di emergenza decretato con deliberazione Consiglio Ministri 31.01.2020
8. Non di competenza (candidati concorsi che per l’emergenza non hanno potuto sostenere prove d’esame)
9. Non di competenza (Istituti penitenziari)
10. Esporre, ~~nei servizi educativi per la prima infanzia e~~ negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute:

*a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*

*b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute*

*c) evitare abbracci, strette di mano;*

*d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*

*e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*

*f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;*

*g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*

*h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*

*i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*

*l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*

*m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.*

1. Promozione da parte del Sindaco della diffusione delle misure igienico-sanitarie negli esercizi commerciali.
2. Raccomandazione a Comuni ed altri enti territoriali, associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive e che promuovano attività all’aperto (senza assembramenti ovvero a domicilio).
3. Messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani nei locali aperti al pubblico delle pubbliche amministrazioni, in conformità della Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n.1/2020
4. Misure organizzative nelle procedure concorsuali atte a garantire la distanza di sicurezza di un metro.
5. Obbligo comunicazione soggiorno o transito nei 14 giorni antecedenti in zone a rischio identificate da OMS o Comuni “rossi”.

Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure di cui all’art. 1 e monitora l’attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, delle misure del decreto, **avvalendosi, ove occorra, delle forze di polizia, corpo nazionale VV.F. e forze armate. Mancato rispetto degli obblighi di decreto punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del CP.**

1. Punto sostituito dal c.3 art.1 del presente decreto [↑](#footnote-ref-1)
2. Possibilità di applicazione lavoro agile (L.81 del 22.05.2017 – art.18 e 23) ad ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla durata dello stato di emergenza decretato con deliberazione Consiglio Ministri 31.01.2020 [↑](#footnote-ref-2)